



Ufficio Legislativo e Affari Giuridici

Roma, 1 dicembre 2014

Alle Organizzazioni Regionali
e Provinciali CONFESERCENTI

Ai Responsabili territoriali FIEPeT
ASSOTURISMO, FIESA

Loro sedi ed indirizzi

Prot.n. 4493.11/2014 GDA

Oggetto: Regolamento CE n. 1169/2011. Nuovi obblighi inerenti l'etichettatura dei prodotti alimentari. Domande e risposte della Commissione per quanto concerne la somministrazione nei pubblici esercizi.

Sulla questione inerente le **modalità con cui vanno poste le informazioni inerenti la presenza degli allergeni negli alimenti “non preimballati” serviti negli esercizi di somministrazione, premesso che**, come chiarito nella nota dello scrivente Ufficio n. 4492, del 28.11.us., a norma dell'art. 44 del Regolamento (CE) n. 1169/11, ove gli alimenti siano offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio:

- **è obbligatoria unicamente la fornitura delle indicazioni relative agli allergeni**, mentre la fornitura delle altre indicazioni di cui agli articoli 9 e 10 (le indicazioni complementari per tipi o categorie specifici di alimenti) non è obbligatoria, a meno che gli Stati membri adottino disposizioni nazionali che richiedono la fornitura, parziale o totale, di tali indicazioni o loro elementi;
- **gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali concernenti i mezzi con i quali le indicazioni o loro elementi devono essere resi disponibili ed, eventualmente, la loro forma di espressione e presentazione.**

e ricordando che il 28 novembre si è tenuta presso il MISE una riunione del Tavolo tecnico, cui abbiamo partecipato e nel corso della quale abbiamo tenuto a precisare le difficoltà che incontreranno i ristoratori nel riportare le informazioni circa la presenza degli allergeni qualora il DPCM che il Ministero si appresta a redigere dovesse far riferimento esclusivamente all'obbligo di inserimento delle stesse nel menu, in un registro o in un cartello,

Vi riportiamo, i contenuti del **documento di “Domande e Risposte” predisposto dalla Commissione UE**, rivolto tanto agli operatori quanto ai controllori, e più in generale a tutti coloro che si occupano dell'informazione ai consumatori, **al fine di chiarire alcuni aspetti complessi, con la precisazione, fatta dalla Commissione, che il documento non costituisce una base giuridica inoppugnabile, a ciò assolvendo esclusivamente il ruolo della Corte di Giustizia Europea.**

In merito al caso che ci occupa, ecco quanto riferito nel documento:

2.5 Etichettatura degli allergeni [per gli alimenti non preimballati] (articolo 44)

2.5.1 Un operatore del settore alimentare può fornire informazioni sulle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze utilizzati nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento non preimballato solo su richiesta del consumatore?

No. Le indicazioni relative agli allergeni e alle intolleranze sono obbligatorie quando vengono utilizzate nella fabbricazione di un alimento sostanze elencate nell'allegato II. Tali indicazioni devono essere comunicate e rese facilmente accessibili, affinché il consumatore sappia che questo alimento è suscettibile di provocare allergie e intolleranze. Di conseguenza, **non è consentito fornire tali informazioni solo su richiesta del consumatore.**

2.5.2 Un operatore del settore alimentare può fornire informazioni sulle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze utilizzati nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento non preimballato utilizzando mezzi diversi da un'etichetta, compresi strumenti della tecnologia moderna o la comunicazione verbale?

Gli Stati membri possono adottare misure nazionali concernenti le modalità secondo le quali devono essere comunicate le informazioni sugli allergeni. **In linea di principio**, per fornire al consumatore informazioni sull'alimento, anche relative alle allergie e intolleranze, affinché possa scegliere con cognizione di causa, **sono ammessi tutti i mezzi: un'etichetta, altri documenti che accompagnano un alimento o qualunque altro mezzo, compresi gli strumenti della tecnologia moderna o la comunicazione verbale (vale a dire comunicazioni orali verificabili).** **In mancanza di misure nazionali, le disposizioni del regolamento FIAC (il Reg. n. 1169 – Regolamento sulla “Fornitura di Informazioni sugli Alimenti ai Consumatori) in materia di etichettatura di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze concernenti gli alimenti preimballati si applicano anche a quelli non preimballati.** Queste informazioni devono essere pertanto facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. **Ciò significa che le informazioni relative alle allergie e intolleranze devono essere fornite per iscritto fino a quando gli Stati membri non abbiano adottato misure nazionali.**

2.5.3 Gli Stati membri possono adottare misure nazionali con le quali si permette che le informazioni su sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze utilizzati nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento non preimballato siano comunicate solo su richiesta del consumatore?

La comunicazione su richiesta "di informazioni sugli allergeni" non è considerata come "un mezzo atto a fornire informazioni". Tuttavia, **in un approccio pragmatico, le misure nazionali possono prevedere, a titolo indicativo, che le informazioni particolareggiate relative alla sostanze che provocano allergie o intolleranze utilizzate nella fabbricazione o nella preparazione di alimenti non preimballati possano essere comunicate su richiesta del consumatore, purché l'operatore comunichi in posizione evidente e in modo facilmente visibile, chiaramente leggibile ed eventualmente indelebile che tali indicazioni possono essere ottenute su richiesta.** Ciò indicherebbe già al consumatore che l'alimento è suscettibile di provocare allergie o intolleranze e che informazioni in merito sono disponibili e facilmente accessibili.

§§§

Tutto ciò premesso, possiamo concludere che, fino a quando il nostro Paese non provvederà ad approvare un provvedimento apposito (il DPCM cui sta lavorando il MISE) allo scopo di prevedere “i mezzi con i quali le indicazioni o loro elementi (*circa la presenza di allergeni negli alimenti*) devono essere resi disponibili ed, eventualmente, la loro forma di espressione e presentazione”, questa – secondo quanto affermato nel documento della Commissione – dovrebbe essere la situazione:

1. Fino a quando lo Stato non avrà adottato apposite misure, le informazioni relative alle allergie e intolleranze dovranno essere fornite per iscritto, essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili.
2. Quando, invece, il provvedimento italiano sarà approvato, questo potrebbe ammettere, in linea di principio, tutti i mezzi, compresa pure la comunicazione verbale (vale a dire comunicazioni orali verificabili).
3. Non è consentito fornire le informazioni relative alla presenza di allergeni negli alimenti non preimballati solo su richiesta del consumatore, perché le indicazioni devono obbligatoriamente essere date positivamente e in anticipo, affinché il consumatore sappia che l'alimento è suscettibile di provocare allergie e intolleranze.
4. Le misure nazionali possono prevedere però che le informazioni particolareggiate relative alla sostanze che provocano allergie o intolleranze utilizzate nella fabbricazione o nella preparazione di alimenti non preimballati possano essere comunicate su richiesta del consumatore, purché l'operatore comunichi in posizione evidente e in modo facilmente visibile, chiaramente leggibile ed eventualmente indelebile che tali indicazioni possono essere ottenute su richiesta. Ciò indicherebbe già al consumatore che l'alimento è suscettibile di provocare allergie o intolleranze e che informazioni in merito sono disponibili e facilmente accessibili.

Tutto ciò è in linea con la richiesta fatta da Confesercenti al Ministero: poter comunicare per iscritto nel menu o in un cartello che negli alimenti preparati e serviti nell'esercizio sono utilizzate sostanze allergeniche appartenenti all'allegato II di cui al Regolamento n. 1169 e che un'informazione particolareggiata potrà essere data oralmente su richiesta.

Fino a quando però il DPCM non vedrà la luce, vale la regola che le informazioni relative agli allergeni devono essere fornite per iscritto, essere facilmente visibili e chiaramente leggibili.

Ovviamente occorrerà attendere l'uscita del DPCM per verificare se le nostre richieste siano state accolte.

Cordialmente,

Giuseppe Dell'Aquila

